Firenze 13 giugno 2009

Al Direttore IL SECOLO XIX web
Al Sindaco del Comune di Genova
Al Dr. Roberto Mangiardi Comune di Genova

Oggetto: Richiesta di chiarimento sulla dichiarazione "…. Il Comune, in più, nei prossimi giorni ripristinerà i dissuasori della piastra (sorta di ampie porte da calcio che non permettono superiori a una certa altezza di posteggiare) …. ". Inserite nell'articolo del 2 u.s.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti con sede in Firenze, via San Niccolò n.c. 21, nella persona del suo legale rappresentante, in qualità di associazione portatrice di interessi diffusi degli utenti della strada che circolano in autocaravan,

PREMESSO CHE:

1. le sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale non sono previste nel Provvedimento Comune di Genova datata 1 giugno 2009 avente per oggetto il DIVIETO DI CAMPEGGIO a firma del Dr. Roberto Mangiardi;
2. le azioni per individuare le violazioni all'articolo 185 del Codice della Strada sono ben precisate e non giustificano il alcun modo una spesa per installare le sbarre che invece troviamo riportate nell'articolo;

RICORDANDO CHE:

- l'esistenza di sbarre ad altezza ridotta dal suolo – nella specie 3 metri in alcune strade e 2,20 metri in alcuni parcheggi –determina l'illegittima esclusione degli utenti della strada che viaggiano in autocaravan **violando l'articolo 185** del Codice della strada secondo il quale le autocaravan "*ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri autoveicoli*". In particolare, viola gli articoli 23 e 24 della legge n. 104/1992 e quanto previsto nel D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 poiché **limitano la circolazione e la sosta a chi utilizza l'autocaravan quale ausilio protesico**;
- lei stesso ammette che il divieto deve essere posto per peso e non per altezza, quindi il provvedimento **contrasta con l'articolo 6, comma 4, lettera b) del Codice della strada e contrasta altresì con l'articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada**;
- quanto da lei dichiarato circa l'abbattimento accidentale di dette sbarre **compromette la sicurezza stradale nonché impedisce o limita la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza** quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc…

PRESO ATTO:

- dei contenuti della **Direttiva prot. 0031543 datata 2 aprile 2007** con la quale il Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII ha assunto la propria posizione in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, fornendo la corretta interpretazione e applicazione dell'art. 185 del Codice della strada. In particolare si legge che "*… **Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all'ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l'installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l'installazione.** Inoltre, l'installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l'altro, **tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall'art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza** (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) **da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di***

sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L'assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l'adozione come dissuasori di sosta";

- dei contenuti della **Direttiva 14 gennaio 2008 prot. 0000277** avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell'art. 35 del Codice della strada - Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero dell'Interno ed inviata a tutte le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai Commissari di Governo per le Province autonome, al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta nonché alla Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Dipartimento di Pubblica Sicurezza;
- dei contenuti della **nota prot. 0050502 datata 16 giugno 2008** con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale – Divisione II, ha chiarito che "*qualora nelle ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)),* ***da tali ordinanze si dovrà evincere come l'ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall'articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l'ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria***";
- dei contenuti della **nota prot. 5608 datata 31 ottobre 1996** con cui il Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Regionale Circolazione e Sicurezza Stradale di Trento, a seguito della segnalazione di sbarre limitatrici di sagoma all'imbocco di un parcheggio, diffidava i Comuni in indirizzo al rispetto del Codice della strada e demandava al Comando dei Carabinieri e alla Polizia Stradale il compito di effettuare le necessarie verifiche e di segnalare eventuali inadempienze, considerato che l'articolo 185 del Codice della strada non può essere derogato da un'ordinanza sindacale.

CHIEDE a codesta Redazione la dichiarazione "**….** Il Comune, in più, nei prossimi giorni ripristinerà i dissuasori della piastra (sorta di ampie porte da calcio che non permettono superiori a una certa altezza di posteggiare) …. ". Inserite nell'articolo del 2 u.s. sono **una "voce" oppure di un atto del Comune.**

CHIEDE AL SINDACO di GENOVA conferma di detto provvedimento, perfetto in quanto richiama quanto disposto dal 1992 dall'articolo 185 del Codice della Strada, mentre sono semplici "voci" la spesa per l'installazione di sbarre trasversali ad altezza ridotta dalla sede stradale solo per escludere dalla circolazione stradale tutte le autocaravan.

Si ringrazia per l'attenzione e per l'intervento che metterete in campo volto ad evitare eventi dannosi nonché assurdi ed onerosi contenziosi tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

A Leggervi, Isabella Cocolo
Presidente della Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

posta in: via San Niccolò, 21 - 50125 Firenze
telefoni: 055 2340597 - 328 8169174
e-mail: info@coordinamentocamperisti.it
telefax: 055 2346925

IL MESSAGGIO CHE ABBIAMO RICEVUTO

-----Messaggio originale-----
Da: (*omissis*)@libero.it [mailto(*omissis*)@libero.it] Inviato: sabato 13 giugno 2009 16.37
A: info
Oggetto: Divieto di campeggio a Genova
Priorità: Alta

Spett.le Associazione, sono con la presente a segnalarVi che il Comune di Genova intende adottare un provvedimento volto al "DIVIETO DI CAMPEGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GENOVA, SU AREE PUBBLICHE 0 PRIVATE, EFFETTUATO MEDIANTE ROULOTTE, AUTO-CARAVAN,CAMPER E SIMILARI, CHE PRESENTINO COLLEGAMENTI AL SUOLO E/0 IL COLLOCAMENTO DI IDONEE INFRASTRUTTURE PER SVOLGERE LE CONSUETUDINI DI VITA."
Tale provvedimento, di fatto volto ad impedire il campeggio a carovane di nomadi (non lo scrivono per non essere tacciati di razzismo) rendendo loro impossibili "le consuetudini di vita" , andrebbe comunque a colpire anche quanti utilizzano autocaravan per svago o per lavoro, vista anche l'intenzione dell'Assessore competente di installare dissuasori all'ingresso dei parcheggi, come riportato dalla stampa locale (allego copia dell'articolo apparso sul Secolo XIX).
Sarebbe addirittura impossibile per un privato cittadino genovese ospitare su un terreno di sua proprietà degli amici con un camper, forse potrebbero sostare ma nemmeno posizionare la scaletta o una veranda.
Ho letto che come Associazione avete già impegnato delle efficaci battaglie con altre amministrazioni locali volte ad impedire o a far revocare ordinanze stupide come questa.
Allego alla presente il documento (comunque reperibile su www.comune.genova.it) che prevede la possibilità di proporre memorie entro il 30/6 p.v.
Vi chiederei, in base alla Vs. esperienza e forti della Vs. larga rappresentanza, di intervenire entro tale termine presso il Comune di Genova prima che adotti un'ordinanza che mi pare incostituzionale e, comunque, poco intelligente per una città propagandata come accogliente e a vocazione turistica.
Cordiali saluti, (*omissis*) - Genova